



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La **Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile** - composta dai signori:

- 1) dott. **Raffaella Brocca** - Presidente -
- 2) dott. **Consiglia Invitto** - Consigliere -
- 3) dott. **Pietro Merlo** - Giudice Ausiliario Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 250 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2019

TRA

██████████ (c.f. ██████████) - ██████████ (c.f. ██████████) rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto d'appello notificato il 12.3.2019, dagli avv.ti ██████████ e ██████████ presso lo studio del primo in Mesagne alla via ██████████ sono elettivamente domiciliati
-appellanti-

E

██████████ (c.f. ██████████) rappresentato e difeso, giusta procura a margine in calce della comparsa di costituzione depositata il 17.6.2019, dall'avv. ██████████ presso il cui studio in Lecce alla via ██████████ è elettivamente domiciliata
-appellata-

AVVERSO

la sentenza n. 1339/2018 del Tribunale di Brindisi, depositata il 14.9.2018 (R.G. n.800362/2009)

All'udienza collegiale del 20.9.2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e riportate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO





I sigg.ri [redacted] convennero [redacted] chiedendone la condanna al rilascio di un fondo da quest'ultima detenuto senza titolo.

[redacted] [redacted] si costituì chiedendo il rigetto di ogni avversa richiesta, eccependo di aver usucapito il fondo in oggetto e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità, per violazione del diritto di prelazione di [redacted] dell'atto di acquisto da parte degli attori del fondo oggetto di controversia.

La causa, istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale, e prova per testi, è stata decisa con la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Brindisi ha:

★ ordinato a [redacted] il rilascio del terreno in Mesagne in catasto Fg. [redacted] p.lle [redacted] e [redacted]

★ dichiarato "... equitativamente compensato il credito degli attori per indennità di illegittima occupazione con il credito della convenuta per le migliorie apportate al fondo;"

★ compensato integralmente le spese di giudizio.

Avverso la decisione hanno proposto appello [redacted] e [redacted]

[redacted] con atto notificato il 12.3.2019.

L'appellata [redacted] si è costituita chiedendo la conferma dell'impugnata decisione.

All'udienza collegiale del 20.9.2022, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, senza assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appellanti si dolgono dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:

❑ (1) non correttamente compensato, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il credito degli appellanti per indennità di occupazione illegittima e l'ipotetico credito di [redacted] per miglioramenti apportati al fondo non essendo stata proposta alcuna domanda in tal senso dall'appellata.

L'appello è infondato.





Il Tribunale ha correttamente applicato il principio della cd. compensazione impropria:

“In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.” (Cass. 33872/2022);

“L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale, senza, però, essere investito di poteri officiosi d'indagine quanto all'esistenza dei rispettivi crediti e permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del principio del contraddittorio. (Cass. 7624/2010).

Nella fattispecie in esame:

- a) i crediti compensati dal Tribunale (indennità per occupazione senza titolo ed indennità ex art. 1050 c.c.) hanno avuto entrambi indiscutibile origine dall'occupazione senza titolo del fondo;
- b) l'appellata [REDACTED] ha allegato le circostanze all'origine del proprio credito a pag. 8 della comparsa di costituzione di primo grado - *“... opere di trasformazione agraria (espianto dei vigneti, irrigue e stradali)-* ribadendo tali allegazioni nella formulazione dei capitoli di prova (memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.) inerenti l'espianto del vigneto, la piantumazione di un uliveto, la ricolmatura delle fosse acquifere, le canalizzazione irrigue, la realizzazione del pozzo artesiano e delle strade interpoderali. Le predette allegazioni non sono state oggetto di contestazione da parte degli appellanti, che si sono limitati ad affermarne l'estraneità alla controversia (cfr. Indicazione di prova contraria ex art. 183, VI comma, n.3);
- c) la doglianza sviluppata dagli appellanti è stata limitata alla sola violazione dell'art. 112 c.p.c.: nessuna specifica contestazione è stata sviluppata dai





sigg.ri [REDACTED] in ordine alle valutazioni (comunque condivisibili) del Tribunale inerenti la prova (sull'an e quantum) delle migliori.

La sentenza appellata non può che essere confermata.

L'appello viene rigettato.

Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in base al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] con atto notificato il 12.3.2019 avverso la sentenza n.1339/2018 del Tribunale di Brindisi, così provvede:

- **rigetta** l'appello e, per l'effetto, **conferma** l'impugnata sentenza;
- **condanna** [REDACTED] e [REDACTED] al rimborso, in favore di [REDACTED] di spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.700,00, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge;
- **dichiara**, sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, gli appellanti tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello Lecce, il 23.3.2023

Il Giudice ausiliario estensore

dott. Pietro Merlo

Il Presidente

dott. Raffaella Brocca

